VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 giugno 2011 a Roma presso la sede di Confcommercio, tra

- la rappresentanza della Direzione del Gruppo bofrost* Italia nelle persone del dott. Gianluca Tesolin e il sig. Claudio della Rovere, assistiti dal dott. Renato Pilutti, consulente direzionale, nonché dal dott. Guido Lazzarelli e dalla dott.ssa Ilaria Di Croce di Confcommercio-Imprese per l'Italia,

- e le segreterie nazionali di Fisascat-Cisl nelle persone dei sigg. Mario Piovesan e Mirco Ceotto, e di Uiltucs-Uil nella persona del sig. Mauro Agricola;

premesso che

- nel corso degli incontri avvenuti tra le parti nell'ambito dei Diritti di informazione, e a seguito di quanto concordato in Premessa e agli artt. 2 (Diritti di Informazione), 7 (Formazione) e 8 (Mercato del Lavoro) del T.U.C.I. stipulato lo scorso 18 aprile 2011, la Direzione di bofrost* ha presentato alle OO.SS. un "Progetto di sviluppo", anche finalizzato alla stabilizzazione e all'incremento occupazionale e professionale sull'intero territorio nazionale, con particolare attenzione all'area dell'Italia Meridionale;
- è comune interesse delle Parti favorire l'occupazione nel rispetto dei principi di responsabilità sociale dell'impresa, ricercando ogni opportunità di sostegno data dal territorio (Regioni, Province, EE.LL., etc.), ottimizzando le attività aziendali, attuando sistemi premianti innovativi per i lavoratori dipendenti,

le Parti concordano quanto segue:

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente accordo.

1) **Ambito di applicazione**

Il presente accordo sarà applicabile al personale neoassunto dalle società del Gruppo bofrost* Italia per svolgere attività di vendita e consegna "porta a porta", a decorrere

dalla data del 1 luglio 2011, nonché al personale assunto in data antecedente al 1 luglio 2011 esclusivamente in riferimento ai profili 1a S per gli operatori di vendita e 2a S per gli operatori di vendita consegnatari.

2) La normativa

Classificazione del personale

Le Parti convengono di istituire, in aggiunta alle categorie (1a e 2a) previste dal CCNL Terziario - art. 1 del Protocollo aggiuntivo degli operatori di vendita - e dall'art. 9 del T.U.C.I. vigente, altre quattro categorie, secondo il seguente schema, che comprende altresì parametri e livelli retributivi.
Resta inteso che ogni aumento derivante dai minimi tabellari del CCNL Terziario verrà riproporzionato sulla base delle categorie e dei parametri di cui ai successivi punti 3 e 4.

3) Nuova Classificazione Operatori di vendita

Retribuzione di riferimento	parametri	Paga base Conglobata	Cat.
	110 (a)	1.550,24	1^ S
1.409,31	100 (a)	1.409,31	1^
1.262,69	100 (b)	1.262,69	2^
	85 (b)	1.073,29	3^ S
	70 (b)	883,88	3^

Gli operatori di vendita che saranno assunti dalla data del 1/07/2011 saranno inquadrati nella 3a categoria. Il passaggio alla categoria 3a S avverrà nei successivi 12 mesi.

Decorsi ulteriori 24 mesi di lavoro effettivo avverrà il passaggio alla 2a categoria. Nei 12 mesi successivi di effettivo lavoro avverrà il passaggio alla 1a categoria.

Il passaggio alla categoria 1S avverrà contestualmente al raggiungimento della Classe professionale VSS prevista dal T.U.C.I. vigente all'art. 9.2.

4) Nuova Classificazione Operatori di vendita consegnatari

Retribuzione di riferimento	parametri	Paga base Conglobata	Cat.
	105 (b)	1.325,82	2^ S
1.262,69	100 (b)	1.262,69	2^
	85 (b)	1.073,29	3^ S
	70 (b)	883,88	3^

Gli operatori di vendita consegnatari che saranno assunti dalla data del 1/07/2011 saranno inquadrati nella 3a categoria. Il passaggio alla categoria 3a S avverrà nei successivi 24 mesi.

Decorsi ulteriori 24 mesi di lavoro effettivo avverrà il passaggio alla 2a categoria.
Il passaggio alla categoria 2S verrà acquisito entro i successivi 12 mesi.

5) Parte economica

Per i lavoratori assunti dal 1 luglio 2011, per quanto riguarda il trattamento economico integrativo, si farà riferimento alla Tabella A) allegata, che viene inserita nel T.U.C.I..

6) Relazioni sindacali

Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2011 per monitorare l'andamento dell'applicazione del presente accordo, nonché per definire le modifiche contrattuali e tabellari necessarie.

7) Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dal 1 luglio 2011 e avrà validità fino alla naturale scadenza del T.U.C.I.. Se durante la vigenza del presente accordo interverranno modifiche al CCNL Terziario e/o al T.U.C.I., le parti si incontreranno per armonizzare le norme qui contenute.

8) Allegato sull'occupazione

I. A partire dal 1 luglio 2011 i collaboratori impiegati con contratti di lavoro non subordinato - con esclusione dei promoter- saranno assunti come lavoratori dipendenti con le modalità di cui al punto 2), 3) e 4) del presente accordo:

a) Palermo: n. 11 incaricati alla vendita
b) Avezzano: n. 14 incaricati alla vendita
c) Matera: n. 4 incaricati alla vendita
d) Casale Monferrato e Novara: n. 29 incaricati alla vendita

L' operazione di cui al punto d) sarà definita nei dettagli, tempi e modi con il Socio di bofrost*.

II. Saranno sviluppati i siti esistenti, mediante l'assunzione, alle condizioni previste dal CCNL Terziario, dal T.U.C.I. e dal presente accordo, di un considerevole numeri di lavoratori, sia addetti alla vendita, sia ai servizi previsti nei siti operativi:

a) Assunzione di almeno 30 persone entro settembre 2011;
b) Assunzione di almeno 50 persone entro marzo 2012
c) Assunzione di almeno 40 persone entro marzo 2013.

Il totale di queste nuove assunzioni ammonterà a 120 persone nei tre anni indicati.

III. Saranno aperti nuovi Siti produttivi, soprattutto nelle aree dell'Italia meridionale. A partire dal secondo semestre del 2012, si realizzerà un'espansione dell'attività aziendale nelle aree territoriali della Calabria, della Puglia e della Sicilia e avrà le seguenti caratteristiche di massima:

a) Assunzione di almeno 40 persone in Sicilia;
b) Assunzione di almeno 30 persone in Calabria
c) Assunzione di almeno 50 persone in Puglia

Il totale di queste nuove assunzioni ammonterà a 120 persone.

- I profili professionali interessati alle assunzioni previste dal presente "Progetto di sviluppo" saranno i seguenti: responsabili di filiale, operatori di vendita, operatori di vendita consegnatari, impiegate, magazzinieri.

- Le parti si incontreranno con cadenza periodica per monitorare lo stato di avanzamento di quanto qui previsto.

- La parti, considerate le difficoltà organizzative e di mercato per il posizionamento di sistema distributivo bofrost* nelle aree dell'Italia meridionale, nonché la necessità di professionalità da parte dei lavoratori dipendenti, concordano di attivare appositi percorsi formativi in grado di rispondere a tali necessità. Tali percorsi saranno aggiuntivi ai normali programmi aziendali.

Nota a verbale

In generale, i passaggi di categoria così come sopra previsti e specificamente i seguenti: dalla 3a alla 3a S, dalla 3a S alla 2a, nonché, solo per gli operatori di vendita, dalla 2a alla 1a, potranno anche essere acquisiti anticipatamente, in base a una specifica e oggettiva valutazione che attesti una effettiva maturazione professionale, tale da consentire il passaggio, con espresso riferimento alle Tabelle previste dal T.U.C.I. concernenti l'attribuzione della relativa Classe professionale.

Inoltre, resta inteso che la decorrenza della riclassificazione dei lavoratori assunti in data antecedente il 1 luglio 2011, così come previsto dall'articolo 1) Ambito di applicazione, sarà attuata dal 1 marzo 2012, apportando le modifiche necessarie per raccordare gli elementi retributivi della nuova classificazione del personale di vendita con il trattamento economico integrativo, di cui al T.U.C.I. vigente.

LETTO, CONFERMATO, SOTTOSCRITTO

Direzione Gruppo Bofrost* Italia

Fisascat – Cisl

Uiltucs – Uil

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

TABELLA A - ACCORDO DEL 7/06/2011
SCHEDA RETRIBUTIVA DELLA 3a CATEGORIA CONTRATTUALE

OPERATORE DI VENDITA (VNN)

Paga base	883,88 €
Elemento provinciale	da definire a livello locale
Paga variabile	2% del fatturato tradizionale
	1% del fatturato telemarketing (consegnato)
	€ 10 a cliente prodotto
	€ 10 giorno indennità trasferta
	€ 5 giorno di ticket

OPERATORE DI VENDITA CONSEGNATARIO (CNN)

Paga base	883,88 €
Elemento provinciale	da definire a livello locale
Paga variabile	1% del fatturato telemarketing (consegnato)
	€ 10 giorno indennità trasferta
	€ 5 giorno di ticket

